

Codice A1012A

D.D. 23 settembre 2020, n. 384

Associazione di Promozione Sociale "LETTERALTURA APS" siglabile "LETTERALTURA APS" con sede in Verbania. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.



ATTO DD 384/A1012A/2020

DEL 23/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Associazione di Promozione Sociale “LETTERALTURA APS” siglabile “LETTERALTURA APS” con sede in Verbania. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della Associazione di Promozione Sociale “LETTERALTURA APS” siglabile “LETTERALTURA APS” con sede in Verbania, Via F.lli Cervi n. 14 – presso l’hotel “Il Chostro” ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore;

l’Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 101, comma 2, D.lgs n. 117/2017 ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. 24.137 del 07.02.2020 a rogito Dott. Stefania Scalabrini , Notaio in Ornavasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, registrato a Verbania in data 18 Febbraio 2020 al n. 6995 ITserie;

Vista l’iscrizione della Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 1117;

dato atto che il Settore Politiche per le Famiglie Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, all’uopo interpellato, ha dichiarato che lo statuto di cui sopra è stato depositato ed approvato con determina dirigenziale n. 825/A14119A del 05/08/2020;

considerato che la denominazione dell’Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,

Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche il nuovo Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "LETTERALTURA APS" siglabile "LETTERALTURA APS" con sede in Verbania,

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo Statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicato ogni valutazione circa la relativa conformità al Codice Terzo Settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

N. 24.137 di Repertorio N. 13.877 di Raccolta Registrato
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE a Verbania
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di febbraio. il 18 FEB 2020
7 febbraio 2020

Ad ore diciassette. al n. 6995 AT
Esatti € 20000

In Verbania, presso lo Spazio eventi di Casa Ceretti, in via Roma n. 42.
Avanti a me dottor **Stefania Scalabrini** notaio residente in Ornavasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è comparso:

AIROLDI MICHELE,
Antonio Rossi n. 5, insegnante, che interviene in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale: "LETTERALTURA", con sede in Verbania, via F.lli Cervi n. 14, Codice fiscale n. 02052260037.

Comparente della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo. Quindi il comparente, nella qualità di cui sopra, mi chiede di voler assistere in qualità di segretario alla riunione assembleare di cui trattasi, redigendone in forma pubblica il relativo verbale per la sua parte straordinaria, assemblea convocata in seconda convocazione per questo giorno ed ora con il seguente Ordine del giorno:

1. adeguamento Statuto dell'Associazione, in applicazione degli obblighi del Codice del terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
2. elezione per la sostituzione di due membri del Collegio dei Revisori dei conti, a seguito di dimissioni irrevocabili;
3. anticipazioni sull'attività e iniziative in programma o in progetto: Convegno su Antonio Dal Masetto, Festival 2020;
4. varie ed eventuali.

Quindi il comparente assume la Presidenza della seduta e constata e fa constatare:

- di avere provveduto alla convocazione di questa assemblea mediante avviso in data 15 gennaio 2020 comunicato a tutti gli aventi diritto a norma di statuto;
- che la prima convocazione, indetta per il 6 febbraio 2020 alle ore 6.00, è andata deserta, e che l'assemblea siede qui in seconda convocazione;
- che sono presenti o regolarmente rappresentati numero 41 soci su 41 come risulta dall'elenco soci (con annotate a margine le presenze e le deleghe), che firmato dal comparente e da me notaio, qui si allega sotto "A" previa lettura da me fattane;
- che tutte le deleghe sono conferite a' sensi di statuto e restano acquisite agli atti sociali;
- che il quorum previsto dallo statuto per le modifiche statutarie proposte è rispettato;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo sono presenti i consiglieri Renata Montalto, Amadio Taddei, Daniele Testa, Giandomenico Vallesi (assenti gli altri), ed il Revisore Carlo Zanoni;
- che questa assemblea è quindi validamente convocata e costituita e può deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

CIÒ PREMESSO il comparente prende la parola e passa a trattare degli argomenti all'ordine del giorno.

Illustra agli intervenuti le modifiche da apportare allo statuto, già informalmente ed in precedenza discusse nell'assemblea del 29 aprile 2019,

nella quale si è approvato il bilancio consuntivo 2019 ed il preventivo 2020. Le scadenze del nuovo Codice che regola le attività del terzo settore, di cui facciamo parte in quanto Associazione di Promozione Sociale (acronimo APS), ci obbligano all'adeguamento dello statuto alle nuove norme (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) dove comunque non sussistono grandi differenze di sostanza tra la proposta (ricalcata sul modello regionale preparato dagli uffici preposti), rispetto al testo vigente, anche perché lo Statuto di LetterAltura era già stato concepito, con lungimiranza, secondo i principi che ora informano, per legge, la vita e l'attività di sodalizi simili al nostro, con obiettivi e progetti di uguale portata ed al nostro paragonabili. — Quindi, esauriti i quesiti degli intervenuti e dopo breve discussione, l'assemblea con il voto favorevole di 41 soci su 41 —

DELIBERA

- di accogliere tutte le proposte di modifica richieste e di riapprovare conseguentemente il testo dello statuto, sul modello regionale preparato dagli uffici preposti.-----

Esso risulta composto da numero diciotto articoli e nel suo nuovo testo viene letto da me Notaio al comparente ed all'assemblea e da questa approvato sia articolo per articolo che nel suo complesso; quindi, firmato dal comparente e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera "B":-----

- Viene dato mandato al Presidente di curare tutte le pratiche dipendenti e conseguenti a questo atto, con facoltà e delega espressa di apportare al presente atto, ed all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità amministrativa in sede di deposito di questa deliberazione.-----

Null'altro essendovi a discutere o deliberare in sede straordinaria, la seduta viene tolta ad ore diciotto, per proseguire la verbalizzazione della seduta in via ordinaria.-----

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto su carta uso bollo da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno che ho letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.-----

Consta l'atto di un solo foglio, scritto per tre facciate intere e sin qui della quarta.-----

Firmato: Michele Airoidi-----

Stefania Scalabrini Notaio L.S.-----
/ //



Allegato "B" ai numeri 24.137/13.877 di rep. -----

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede -----

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice) e s.m.i., e il DPR 361/2000, l'Associazione di Promozione Sociale "LETTERALTURA APS" siglabile "LETTERALTURA APS", libera associazione culturale senza scopo di lucro. -----

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS. -----

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verbania, in via F.lli Cervi, 14 - presso l'Hotel "Il Chiostro". Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta. -----

4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte. -----

5. La durata dell'APS non è predeterminata e può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15. -----

Art. 2 Scopi e finalità -----


1. L'APS è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. -----

2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità: promuovere, nel rispetto delle leggi vigenti, ogni attività culturale, politica, ricreativa e sociale tendente alla valorizzazione della lettura, della cultura e della civiltà nazionale ed europea. L'Associazione può promuovere movimenti, comitati e gruppi, anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti coerenti con gli scopi perseguiti dall'associazione stessa, Essa si prefigge di cooperare con tutte le organizzazioni e le istituzioni aventi scopi analoghi e coerenti con quelli perseguiti dall'Associazione stessa. -----

A tal fine l'Associazione può organizzare incontri, convegni e dibattiti; stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni; produrre, acquistare, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; organizzare o patrocinare gare, incontri, concorsi e in genere svolgere ogni attività che possa contribuire al perseguimento dei propri scopi mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati. -----

Art. 3 Attività dell'APS e volontariato -----

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale previste al comma "1": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di



interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- attività di formazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet, pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute.

2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

8. L'APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e/o preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Libri sociali obbligatori

1. L'APS ha l'obbligo di tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il registro dei Volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) e d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

Art. 6 Soci

1. L'APS è costituita nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 art. 32 del Codice del Terzo Settore - D.lgs. 117/2017.

2. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi, gli ideali e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione (ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS).

3. Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone fisiche o enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che si impegnano a pagare per tutta la durata del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: persone fisiche o enti del Terzo Settore o senza scopo di

lucro che si impegnano a pagare per tutta la durata del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

4. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

5. Il contributo associativo non è soggetto a rivalutazione e, al pari della qualità di associato, non è trasmissibile.

6. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 7 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Essa è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo il quale può ammettere entro 3 (tre) mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingerne la domanda, motivando la propria decisione. Avverso tale decisione il richiedente può presentare ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notifica del diniego all'Assemblea dei soci che deve pronunciarsi entro tre mesi.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le sanzioni del richiamo, della sospensione o dell'espulsione dall'APS.

3. Il socio che non rinnovi la propria iscrizione versando la quota associativa annuale entro il 31 luglio dell'anno in corso decade automaticamente da socio, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.

4. L'adesione all'APS entro il 30 novembre di ciascun anno comporta l'iscrizione per l'anno in corso; dopo il 30 novembre l'adesione ha valore per l'anno solare successivo.

5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita

dell'APS ed alla sua attività.

2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS.

3. Tutti i soci che abbiano compiuto 18 anni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'APS, ed in genere per le materie oggetto di assemblea ordinaria; possono eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

4. Il diritto di voto può essere esercitato solo dal socio iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi.

5. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS.

Art. 9 Organi dell'APS

1. Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio direttivo;

- Presidente;

- Comitato per il Programma (facoltativo);

- Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche elettive sono gratuite e di durata triennale.

3. Ai soci incaricati dal Presidente di specifiche attività per l'organizzazione di eventi compete, se richiesto, solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate.

Art. 10 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione atto ad assicurare una corretta gestione APS ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria su iniziativa del Consiglio direttivo o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati (ex articolo 20 C.C.). La convocazione è effettuata con modalità che garantiscano il ricevimento, da parte di ogni socio, della convocazione stessa, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso dalla prima.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario, che lo sottoscrive insieme al presidente dell'Assemblea.

3. È consentito il voto, per delega scritta, solo ad un altro socio; ogni socio

non può ricevere più di una delega. La delega deve essere specifica per ogni assemblea.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, anche quando sia effettuato nel giorno stesso dell'Assemblea.

5. Non hanno diritto di voto gli associati, anche iscritti regolarmente nel libro dei soci, che non versino la quota annuale prima dell'Assemblea.

Art. 11 Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- nomina e revoca i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- provvede alla elezione in sostituzione dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dimissionari, decaduti o deceduti, sulla base di proposte del Consiglio direttivo, previa candidatura degli interessati;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività

dell'APS.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

1. Art. 12 Assemblea straordinaria dei soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8 comma 2.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

2. Il Presidente dell'APS indice l'Assemblea per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in una data che non disti più di tre settimane dalla scadenza del mandato degli stessi.

3. Il Presidente, attraverso una comunicazione scritta, convoca in quella data l'Assemblea dei soci e fissa inoltre un orario di apertura del seggio in una unica giornata per una durata non inferiore alle tre ore.

Il Consiglio direttivo in carica nomina il presidente della commissione elettorale fra i soci.

Il presidente della commissione elettorale nomina, tra i soci aventi diritto di voto, un segretario e due scrutatori.

Durante l'orario di apertura del seggio dovranno essere sempre presenti almeno due membri della commissione elettorale così costituita.

Presidente, segretario e scrutatori non dovranno essere candidati alle elezioni di cui trattasi.

Ciascun socio avente diritto al voto può candidarsi all'elezione a membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori, salvo coloro che volontariamente si sono resi disponibili e sono stati nominati a far parte della Commissione elettorale.


Per candidarsi è sufficiente che il socio lo dichiari per lettera, fax o e-mail al Presidente in carica entro il quinto giorno prima dell'Assemblea.

Ciascun socio avente diritto al voto può esprimere un massimo di preferenze, tra tutti coloro che si sono candidati rispettivamente alla carica di membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori, pari a quello deliberato all'inizio dell'Assemblea.

Ogni membro dell'Associazione con diritto di voto può assistere allo spoglio delle schede, che avviene nella sede dell'Associazione alla presenza di tutti i quattro componenti della commissione elettorale.

Il segretario della commissione elettorale redige il verbale con i risultati, che, firmato da tutti i quattro componenti della commissione, viene affisso in bacheca.

Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle elezioni possono essere presentate al presidente della commissione elettorale entro due giorni dall'affissione in bacheca del verbale. Sulla validità delle contestazioni delibera il Collegio dei Revisori uscente se nessuno dei componenti sia



candidato, ovvero, nel caso in cui uno dei componenti del Collegio uscente sia candidato, un Comitato di tre membri non candidati alle elezioni, eletto dall'Assemblea prima dell'avvio delle operazioni di voto, che con decisione inappellabile stabilisce a maggioranza se le elezioni vadano ritenute valide o debbano essere annullate e ripetute.

Risultano eletti consiglieri i soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità fra due o più soci, risultano eletti quello o quelli con la maggior anzianità anagrafica.

4. Il Consiglio eletto deve riunirsi entro dieci giorni dalle elezioni per eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I componenti del Consiglio direttivo cessano dalla carica per dimissioni e decadenza. Si ha decadenza nel caso di perdita della qualità di socio e nel caso in mancata partecipazione non giustificata a quattro sedute consecutive del Consiglio.

Qualora la metà approssimata all'unità superiore dei componenti sia dimissionario o decaduto, decade l'intero Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci provvede tempestivamente a nuove elezioni, che sono indette dal Presidente uscente.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, in numero tale da non comportarne decadenza, il Consiglio rimane in carica e l'Assemblea provvede alla loro sostituzione mediante elezione, previa candidatura degli interessati.

In quest'ultima eventualità i consiglieri così eletti resteranno in carica sino alla scadenza naturale dello stesso Consiglio.

5. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'APS e nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Esso è convocato dal Presidente:

su propria decisione

su richiesta di almeno due terzi dei componenti

su richiesta motivata e scritta di almeno un decimo dei soci.

In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, l'Assemblea può essere convocata dal Vice Presidente.

6. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

approvare il programma annuale delle attività;

nominare i componenti del Comitato per il Programma;

dare esecuzione e attuare gli indirizzi programmatici assembleari;

predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, relative al periodo annuale;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale;

stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'APS.

7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica e fra questi il Presidente o il Vice

Presidente. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

8. Ai membri del Consiglio direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 14 Il Presidente

1. Il presidente dell'APS dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'APS a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'APS.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

2. Il Presidente dà esecuzione alle delibere disposte dall'assemblea, ai fini e nell'ambito degli scopi sociali, relative ad operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari.

Provvede inoltre alle formalità necessarie per l'assunzione di mutui e finanziamenti bancari e di altra natura.

In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente assume i poteri relativi alla gestione della vita associativa.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto fino a un massimo di tre membri, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea, in occasione delle elezioni, può stabilire che venga nominato, per il successivo triennio, un unico Revisore dei conti, con i poteri del Collegio.

2. Il Collegio è investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell'APS, in particolare del bilancio.

3. Nel caso di raggiungimento dei limiti di cui all'art.30 del Codice, il Collegio dei Revisori, la cui composizione verrà adeguata all'art. 2397 del CC, assume il ruolo di Organo di Controllo.

4. Il Consiglio direttivo può, in caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Collegio dei Revisori, in numero tale da non comportare la decadenza dello stesso organo, proporre all'Assemblea ordinaria, previa candidatura degli interessati, l'elezione di loro sostituti, che resteranno in carica sino alla scadenza dello stesso Collegio.

Art. 16 Il Comitato per il programma

1. Il Comitato per il programma è organismo tecnico composto da un numero minimo di 5 fino ad un numero massimo di 20 membri, nominati annualmente dal Consiglio direttivo, nel caso in cui ne rilevasse la necessità.

Il Presidente dell'Associazione presiede il comitato e ne definisce le modalità organizzative.

Il Comitato propone al Consiglio direttivo il programma in tempo utile per la realizzazione degli eventi.

I componenti del Comitato svolgono la propria attività gratuitamente e restano in carica fino alla presentazione del programma al Consiglio direttivo.

Se residenti fuori provincia hanno diritto ad un rimborso spese a piè di lista per la partecipazione alle riunioni.

Art. 17 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di

scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art.9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Michele Airoidi

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

*Copia conforme all'originale
mio atto ed allegati.
Ornavasso, li*

18 FEB 2020

